



CONVENZIONE TIPO

**PER REGOLARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI MODENA
ED IL GESTORE DEI SERVIZI DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI EX ART. 15 C. 1 L.R. 25/99
NEL SOTTOAMBITO DI**

PER IL PERIODO TRANSITORIO

(art. 23 D.Lgs. 22/97 e artt. 15 e 16 L.R. N. 25/99 come modificata dalla L.R. n. 1/2003

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AGENZIA D' AMBITO E GESTORE ..	4
Art. 1 (Premesse).....	4
Art. 2 (Strumenti di disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani).....	4
Art. 3 (Oggetto della convenzione)	4
Art. 3bis (eventuale attuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani a mezzo di Società Operative Territoriali)	5
Art. 4 (Durata della convenzione)	5
Art. 5 (Esclusiva del servizio).....	5
Art. 6 (Beni, dotazioni, locali, opere, attrezzature, strutture, infrastrutture ed aree funzionali all' erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani).....	5
Art. 7 (Corrispettivo per l' erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani).....	6
Art. 8 (Adeguamento con proroga della durata e integrazione della presente convenzione)	6
Art. 9 (Cause di risoluzione della convenzione).....	6
Art. 10 (Istituti e disposizioni per il coordinamento tra i gestori dell' Ambito territoriale)	7
Art. 10-bis (Coordinamento con altre Agenzie).....	8
CAPO II GESTIONE DEI SERVIZI	8
Art. 11 (Principi generali di disciplina dei servizi).....	8
Art. 12 (Competenze dell' Agenzia per l' organizzazione dei servizi).....	8
Art. 13 (Piano di Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani)	8
Art. 14 (Areale di riferimento e perimetro del servizio)	8
Art. 15 (Obblighi e responsabilità generali del Gestore).....	8
Art. 16 (Principi di gestione dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani)	9
Art. 17 (Principi di gestione del servizio di spazzamento)	9
Art. 18 (Operazioni di trattamento preliminare e avvio allo smaltimento e al recupero dei rifiuti urbani)	10
Art. 19 (Disciplinare Tecnico).....	10
Art. 20 (Piano annuale delle attività e degli interventi)	11
CAPO III TRASFERIMENTO DI OPERE, IMPIANTI, PASSIVITÀ E PERSONALE	11
Art. 21 (Consegna delle opere, impianti, beni attrezzature e materiali)	11
Art. 22 (Eventuali passività pregresse ed altre condizioni finanziarie)	11
Art. 23 (Assunzione di personale).....	12
CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TARIFFAZIONE	12
Art. 24 (Modalità di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani).....	12
Art. 25 (Tariffa del servizio e contribuzione ai costi di funzionamento dell' Agenzia).....	12
Art. 26 (Varianti al programma degli interventi di cui al Piano di Prima Attivazione).....	12
CAPO V - CONTROLLO.....	13
Art. 27 (Controllo da parte dell'Agenzia)	13
Art. 28 (Comunicazione dati sul servizio)	13
CAPO VI (REGIME FISCALE).....	14
Art. 29 (Imposte, tasse, canoni).....	14
CAPO VII (ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE).....	14
Art. 30 (Divieto di subconcessione)	14
Art. 31 (Restituzione delle opere, dei beni, delle strutture e delle infrastrutture).....	14
CAPO VIII (GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO)	14
Art. 32 (Cauzione e copertura assicurativa)	14
Art. 33 (Penalizzazioni)	15
Art. 34 (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria)	15
Art. 35 (Elezione di domicilio)	15
Art. 36 (Clausola compromissoria)	15
CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	16
Art. 37 (Disciplinare Tecnico provvisorio)	16
Art. 38 (Carta del Servizio).....	16
Art. 39 (Regolamenti di servizio).....	16

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 ha disposto la riorganizzazione dei servizi concernenti il ciclo dei rifiuti urbani sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 23) imponendo altresì a Comuni di organizzarne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;
- che il medesimo art. 23 del D.Lgs. 22/97 ha altresì stabilito che i Comuni devono provvedere a tali adempimenti mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ora sostituita dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- che lo stesso D.Lgs. 22/97 all' art. 23 c. 5 prevede che la disciplina delle forme di cooperazione sia stabilita con legge regionale, cui compete anche l' eventuale delimitazione degli ambiti territoriali ottimali in difformità rispetto alla prescrizione di cui all' art. 23 c. 1 del medesimo Provvedimento, secondo la quale "salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province";
- che la Regione Emilia-Romagna ha dunque emanato la legge 6 settembre 1999, n. 25 recante, tra l'altro, delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, poi modificata e integrata dalla L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 e dalla L.R. 14 aprile 2004 n. 7, d'ora in avanti qui designata come L.R. 25/99;
- che la definizione di "Servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" enunciata dall' art. 15 c. 1 della L.R. 25/99, in quanto comprensiva dei soli segmenti relativi allo spazzamento – lavaggio di strade e piazze pubbliche, alla raccolta ed al trasporto, nonché "all'avvio al recupero e allo smaltimento, ivi compreso il trattamento preliminare", è difforme dalla nozione di gestione dei rifiuti fornita dall' art. 6 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 22/97 secondo la quale in essa vanno ricompresi anche i segmenti relativi al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, ed, infine, "il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura";
- che in applicazione della L.R. n. 25/99 tutti i Comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'ATO n. 4 e la Provincia di Modena hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico del Consorzio di funzioni, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 denominata Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Modena;
- che ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 25/99 l'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla instaurazione, modifica o cessazione;
- che in particolare l'Agenzia è incaricata della scelta della forma di gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti, attraverso modalità individuate nel quadro delineato dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di settore (con particolare riferimento agli artt. da 15 a 19 della L.R. 25/99), nonché del controllo sul servizio reso dal gestore;
- che fino all'entrata in vigore della presente convenzione, in forza dei rapporti giuridici a suo tempo bilateralmente definiti tra singoli enti locali e Soc., la medesima ha gestito:
 - nei comuni di la totalità dei segmenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani come sopra definito, in forza degli atti contrattuali/convenzionali il cui elenco è agli atti dell'Agenzia;
 - nei comuni di i segmenti relativi a in forza degli atti contrattuali/convenzionali, il cui elenco è agli atti dell'Agenzia;
 - nei comuni di il solo segmento relativo a , in forza degli atti contrattuali/convenzionali, il cui elenco è agli atti dell'Agenzia;
- che gli atti di affidamento originariamente sottoscritti dai singoli enti locali non avevano [avevano] comportato anche le concessioni d' uso di beni, opere e/o impianti funzionali all' erogazione dei servizi affidati a favore del Gestore, [concessioni assegnate nei seguenti termini:
 - per quanto riguarda i comuni di, per un periodo di anni
 - per quanto riguarda i comuni di, per un periodo di anni.....
 - per quanto riguarda i comuni di....., per un periodo di anni.....]
- che è necessario, in sede di stipula delle convenzioni definitive con i singoli soggetti Gestori, prendere atto delle specificità di ciascuno di questi relativamente ai rapporti giuridici in essere tra i Comuni dell'Ambito ed i Gestori dei servizi medesimi;
- che con atto dell' Assemblea n. ... del l' Agenzia ha individuato le gestioni integrali del ciclo dei rifiuti urbani, come da declaratoria della legge regionale, coerenti con le previsioni della pianificazione provinciale e rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- che col medesimo provvedimento l' Assemblea consortile ha contestualmente individuato le gestioni da superare, in vista di una loro confluenza nelle gestioni salvaguardate, ovvero di una loro riassegnazione ai sensi dell' art. 8 ter c. 1 o dell' art. 8 ter c. 4 della LR 25/99;

- che il riconoscimento delle condizioni di cui all' art. 16 c. 1 lett. a) riferito al servizio di gestione dei rifiuti urbani effettuato dalla Soc. ha riguardato la prestazione del medesimo nei comuni di [dandosi atto che la mancata individuazione ex art. 16 c. 1 lett. a) dei servizi parziali erogati nei comuni di ha avuto finalità ed effetti soprassessori, in attesa cioè delle "confluenze" da successivamente determinarsi ad opera dell' Agenzia ai sensi dell' art. 10, comma 1 lett. b) della LR 25/99, salva comunque per l' Agenzia la possibilità di riassegnazione dei servizi di che trattasi ex art. 8-ter c.c. 1 o 4 della LR 25/99, come specificato all' art. 16 c. 1 lett. b) della medesima legge regionale];

Tra

1) l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Modena (in seguito "Agenzia"), per la quale interviene ai sensi dell' art. ... dello Statuto il Sig. nella sua qualità di, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n.del

e

2) La Società(in seguito "Gestore"), per la quale interviene il Sig. nella sua qualità di, ai sensi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AGENZIA D' AMBITO E GESTORE

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Strumenti di disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani)

1. Sono strumenti di disciplina, organizzazione e pianificazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - a. il Piano d' Ambito di cui all' art. 12 della LR 25/99, e in attesa della sua elaborazione ed approvazione, il Piano di Prima di prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e relative integrazioni e variazioni;
 - b. il Regolamento del Servizio, approvato dall'Agenzia anche in termini di Regolamento-tipo, per le parti concernenti le obbligazioni del Gestore;
 - c. la convenzione di cui all' art. 10 c. 3 della LR 25/99, da stipularsi in sede di prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani con ciascun gestore cui sia stata attribuita l' erogazione del servizio in ogni sotto-ambito individuato dal Piano stesso;
 - d. il Disciplinare Tecnico specificativo dei contenuti del servizio e dei connessi adempimenti;
 - e. il Piano annuale delle attività degli investimenti e degli interventi, attraverso il quale vengono specificamente indicati i parametri quantitativi e gli standard qualitativi dei servizi, i connessi adempimenti e le relative previsioni di costo su base annua, e ugualmente secondo una scansione temporale riferita all' anno, gli investimenti e gli interventi da progettare approvare avviare a realizzazione ed ultimare, sulla base delle scale di priorità definite dall'Agenzia e recepite dagli strumenti di pianificazione-programmazione.

Art. 3 (Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione regola i rapporti giuridici, amministrativi e contrattuali tra l'Agenzia e il Gestore. Per quanto attiene gli aspetti tecnici e regolamentari del servizio, la presente convenzione rimanda agli specifici documenti di cui all'art. 2 lettere d, e, che di essa rappresentano parte integrante in quanto strumenti di disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Con la presente convenzione l' Agenzia, come sopra rappresentata, regola la gestione dei servizi inerenti al ciclo dei rifiuti urbani come definiti dall' art. 15 c. 1 della LR 25/99, da parte del Gestore, nel territorio dei Comuni di:

[elenco Comuni]

conformemente a quanto esposto nel "Piano di prima attivazione del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani nell'ATO n. 4 di Modena" approvato dall'Assemblea consorziale, senza che ciò costituisca nuovo affidamento, come specificato dall'art. 16 comma 1, lett. c) della LR 25/99.

3. Tale gestione riguarda:

- a) il servizio di spazzamento e lavaggio strade piazze ed aree pubbliche;
- b) il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;

c) le operazioni di pretrattamento e di avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti di cui alle lett. a), e b);
come meglio dettagliati negli specifici documenti tecnici individuati all'art. 2.

4. Le Parti si danno atto che il servizio affidato non è comprensivo dello smaltimento e/o del trattamento di recupero-riciclaggio, che il Gestore è comunque obbligato a garantire, con proprie idonee strutture e impianti, o mediante conferimento a terzi autorizzati, nel rispetto della pianificazione Provinciale, per la totalità dei rifiuti raccolti o comunque conferiti dagli utenti.

5. Le parti si danno atto che i prezzi per lo smaltimento e/o il trattamento saranno concordati con l' Agenzia ai sensi dell' art. 18 c. 2 della L.R. 25/99. Le parti danno atto altresì che quando l'Agenzia sia concretamente in grado di esercitare le competenze ad essa attribuite dall'art. 18 c. 2 della L.R. 25/99 relative alla determinazione della tariffa d' ambito o di sottoambito ai sensi del DPR 158/99, i costi di smaltimento e trattamento entreranno comunque nel monte costi per la determinazione del gettito complessivo di detta Tariffa, unitamente a tutti gli altri fattori produttivi di costo.

Art. 3bis (eventuale attuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani a mezzo di Società Operative Territoriali)

[Le parti si danno atto che il Gestore ha chiesto di erogare il servizio su parte del territorio di propria pertinenza, relativamente ai comuni di, e, avvalendosi della Soc. che agirà come Società Operativa Territoriale del Gestore medesimo ai sensi dell' art. .. c. della L. R. 25/99, e che l' Agenzia ha previamente verificato l' idoneità a fornire le prestazioni necessarie per l' erogazione del servizio, fermi restando gli obblighi di cui alla presente convenzione e relativi atti esecutivi in capo al soggetto designato Gestore]

Art. 4 (Durata della convenzione)

1. Le Parti si danno atto che:

- in relazione al dimensionamento del sotto-ambito territoriale per il quale viene sottoscritta, ai sensi della normativa vigente la presente convenzione scadrà in data **31 dicembre 2006**;
- le concessioni e gli affidamenti in atto, relativi al servizio in oggetto, andranno a scadenza in conformità alle previsioni della normativa vigente.

Art. 5 (Esclusiva del servizio)

1. I servizi oggetto della presente convenzione sono gestiti in esclusiva dalla Soc. per tutta la durata della convenzione stessa, con ovvia limitazione dell' esclusività ai servizi oggetto di privativa comunale ai sensi dell' art. 21 c. 1 del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le parti si danno atto che per quanto attiene alle operazioni di pulizia dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi aperte al pubblico, i singoli Comuni potranno direttamente curarne in toto o in parte la pulizia, con risorse proprie, propria organizzazione e terzi prestatori, nell'ambito delle attività di manutenzione-conservazione del verde pubblico comunale, al fine di limitare la pressione tariffaria sulla comunità locale. Le attività di cui al presente comma che il Gestore sarà tenuto a svolgere dovranno essere esplicitate nel Piano annuale delle attività e degli interventi di cui all'art 2, su indicazione di ciascun Comune.

Art. 6 (Beni, dotazioni, locali, opere, attrezzature, strutture, infrastrutture ed aree funzionali all' erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani)

1. Le parti si danno atto che per dare corso all' impianto della prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi e per gli effetti della presente convenzione, nel sotto-ambito di propria pertinenza, il Gestore potrà avvalersi:

- a. di beni, dotazioni, locali, attrezzature, strutture e infrastrutture di sua proprietà;
- b. di beni, dotazioni, locali, opere, attrezzature, strutture e infrastrutture già in propria disponibilità in forza di pregressi atti o contratti coi Comuni a favore dei quali già precedentemente erogava la totalità delle attività e delle prestazioni costituenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani o segmenti o parti del servizio medesimo;
- c. di beni, dotazioni, locali, opere, attrezzature, e infrastrutture riferibili alle gestioni fatte confluire nel sottoambito.

2. Le parti si danno inoltre atto che:

- per la concreta erogazione dei servizi del ciclo dei rifiuti urbani il Gestore deve avere la disponibilità di aree pubbliche per la collocazione delle strutture e dei contenitori per il conferimento dei rifiuti, comprese quelle su cui insistono o insisteranno le stazioni ecologiche attrezzate esistenti o di progetto, le eventuali stazioni di trasferimento, ecc.;
- ai sensi dell' art. 8-bis della LR 25/99 la gestione delle dotazioni patrimoniali e degli altri beni funzionali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non può essere disgiunta dall'erogazione dei servizi;
- con l'approvazione della presente convenzione tipo per l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell' ATO n. 4 di Modena i Comuni consorziati attraverso il voto assembleare hanno conferito pieno mandato all' Agenzia stessa a disporre a loro nome e per loro conto, nel rispetto dei diritti eventualmente acquisiti da soggetti terzi, in materia di cessione in uso dei beni, dotazioni, locali, opere, attrezzature, strutture e infrastrutture funzionali alla prestazione del servizio, e si sono impegnati ad accettare che il Gestore, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui alle vigenti disposizioni di legge, utilizzi le proprie aree demaniali e patrimoniali pubbliche per dare attuazione al modello organizzativo di erogazione del servizio medesimo in conformità alle previsioni del

Piano di prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli specifici documenti tecnici di cui all'art. 2.

3. Le modalità di presa in carico dei beni, delle attrezzature e delle dotazioni di soggetti terzi rispetto al Gestore sono esplicitate nelle disposizioni del successivo Capo III "Trasferimento di beni, attrezzature, dotazioni, passività e personale" della presente convenzione.

4. Nelle more degli adempimenti di cui al successivo c. 5, il Gestore, col consenso dei Comuni consorziati in forza del voto assembleare sulla convenzione tipo, viene confermato – ovvero designato - con-segnatario provvisorio dei beni, dotazioni, locali, opere, attrezzature, e infrastrutture di cui al c. 1 lett. b) e c) del presente articolo.

5. Nel quadro della riorganizzazione dei servizi a livello di sottoambito al fine di dare esecuzione al Piano di prima attivazione, il Gestore si impegna a realizzare il censimento dei beni di cui al c. 2, e a indicare quelli che ritenga tuttora funzionali al nuovo modulo organizzativo del servizio, entro sei mesi dalla firma della presente convenzione. L'acquisto o l'acquisizione in uso ad altro titolo, da parte del Gestore, saranno oggetto di contrattazione specifica tra l'Agenzia, il Gestore ed i Comuni interessati, sulla base di stime di consistenza e valutazione eseguite da collegi peritali appositamente nominati.

6. Il Gestore accetta comunque di avviare l' erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei territori le cui gestioni sono state oggetto di confluenza nel sottoambito anche nelle more degli adempimenti di cui sopra.

7. In caso di mancato accordo per quanto concerne gli adempimenti di cui ai precedenti commi le parti si riservano di attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 36.

Art. 7 (Corrispettivo per l' erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani)

1. A fronte dell' erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da espletarsi secondo le modalità di cui alla presente convenzione, è dovuto un corrispettivo che, a regime, sarà costituito dal gettito dell'applicazione della Tariffa di cui all' art. 49 del D. Lgs. 22/97, da determinarsi in conformità alle disposizioni del DPR 158/99 a cura dell' Agenzia, ai sensi dell' art. 18 della LR 25/99.

2. Le parti si danno atto che non sussistendo all'atto della sottoscrizione della presente convenzione le condizioni giuridico normative per il concreto esercizio della potestà tariffaria da parte dell' Agenzia a livello di sottoambito, i corrispettivi per l'erogazione del servizio saranno corrisposti al Gestore:

a) da parte di ogni singolo Comune servito, qualora il Comune medesimo abbia mantenuto in essere il regime a Tassa;

b) da parte degli utenti del servizio, nelle parti del sottoambito in cui le competenti amministrazioni comunali abbiano dato corso all' applicazione della tariffa di cui al DPR 158/99, anche in forma sperimentale.

3. Le parti si danno pertanto atto che la titolarità dei rapporti e delle determinazioni di tipo finanziario per l' erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani resta provvisoriamente in capo ai singoli Comuni, fin tanto che l' Agenzia non sia immessa nella pienezza delle competenze di cui all' art. 18 c. 1 della L.R. 25/99.

4. Resta per altro di competenza dell' Agenzia la vigilanza sulla corretta applicazione delle tariffe a corrispettivo dei servizi, e sulla coerenza della pressione tariffaria sull' utenza, nonché dell' entità dei corrispettivi richiesti ad ogni Comune, in relazione alla qualità e quantità o volume dei servizi effettivamente prestati, tenuto conto dei contratti precedentemente in essere tra Comuni e Gestori.

5. Le parti si danno inoltre atto che l' Agenzia, nei limiti dei propri poteri, opererà, d' intesa coi Comuni e col Gestore, per l' omogeneizzazione dei criteri d' applicazione e di modulazione delle Tariffe a livello di sottoambito nella dovuta considerazione delle specificità locali e delle diverse condizioni e modalità di erogazione del servizio.

Art. 8 (Adeguamento con proroga della durata e integrazione della presente convenzione)

1. Le parti si danno atto che ove la durata della presente convenzione prosegua oltre l' entrata in vigore del Piano d'Ambito per la compiuta attuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all' art. 17 della LR 25/99, la medesima convenzione, e, con essa, le obbligazioni e gli adempimenti a carico del Gestore, verranno adeguati in conformità ai contenuti e alle previsioni di detto Piano.

Art. 9 (Cause di risoluzione della convenzione)

1. L'Agenzia potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione, fermo restando per altro l' obbligo per il Gestore di continuare l'erogazione dei servizi fino al subentro del nuovo Soggetto Gestore, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società;

b) in caso di cessione non autorizzata a terzi del servizio affidato;

c) in caso di inadempienze ripetute e di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente convenzione, ovvero con gli atti attuativi della stessa che ne costituiscono integrazione e/o specificazione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero quando abbia dato luogo ad interruzione totale e prolungata del servizio, senza che sussistano documentate cause di forza maggiore relativamente a quanto sopra;

d) in caso di sentenza definitiva che annulli l'affidamento effettuato;

e) ove ricorrano gli estremi successivamente considerati relativamente al "Divieto di subconcessione"

f) nell'ipotesi di intervenuta decorrenza dei termini di cui al primo periodo del c. 15-bis dell' art. 113 del TUEL, in quanto applicabili.

[1-bis. – solo nel caso di affidamento “in house”: La presente convenzione sarà inoltre risolta unilateralmente dall' Agenzia qualora il gestore, beneficiario di affidamento in house ex artt. 8ter c. 4 L.R. 25/99 e 13 c. 5 lett. c) D. Lgs. 267/2000, non consegua nei tempi prefissati i prescritti livelli e standard di servizio.]

2. Qualora il Gestore sia interessato da modificazioni soggettive, derivanti da scorporo di rami d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo siffatte operazioni all' Agenzia, la quale, se non insorgono motivi tali da pregiudicare il rispetto delle condizioni contrattuali, proseguirà il rapporto concernente la gestione del servizio oggetto della presente convenzione fino alla scadenza stabilita.

3. La prosecuzione di cui al c. 2 si ha per confermata se l' Agenzia non esprime alcuna determinazione entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione sopra indicata, fermo restando che quest'ultima dovrà essere completa di ogni atto e documento utile alla formulazione delle valutazioni di competenza dell' Agenzia, decorrendo il sopraccitato termine a far tempo dalla messa in disponibilità all' Agenzia stessa della documentazione necessaria. Qualora le modificazioni soggettive di cui al c. 2, sebbene valutate negativamente dall' Agenzia perché pregiudizievoli degli interessi dei Comuni consorziati, o non sufficientemente garanti delle condizioni e standard di erogazione dei servizi, siano ugualmente poste in atto dal Gestore, l' Agenzia potrà decidere la risoluzione della Convenzione.

4. Per quanto riguarda la causa di risoluzione di cui al c. 1 lett. c) essa potrà essere fatta valere solo previa formale diffida dell' Agenzia, e spirato inutilmente il congruo termine, indicato nello stesso atto di diffida, per rimuovere le irregolarità e/o porre rimedio alle inadempienze riscontrate.

5. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

Art. 10 (Istituti e disposizioni per il coordinamento tra i gestori dell' Ambito territoriale)

1. Le parti si danno atto che nella fase di prima attivazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani l' Agenzia si avvarrà di una pluralità di gestori confermati nell' affidamento del servizio, ciascuno dei quali impegnato a erogare i servizi nel sottoambito ad esso attribuito, conformemente al Piano di prima attivazione.

2. Le parti si danno atto che con deliberazione del C. di A. dell' Agenzia n. del è stato istituito il “Tavolo di Coordinamento dei Gestori” di cui all' art. 24 dello Statuto dell' Agenzia, quale strumento operativo per il coordinamento dell' azione dei gestori operanti nell' ATO n. 4 di Modena, e per la progressiva omogeneizzazione degli standard di qualità e dei moduli organizzativi dei servizi, nonché per l' avvicinamento della tariffa, pur nel riconoscimento delle diverse specificità proprie delle diverse parti del territorio, sia relativamente alla domanda di servizi, sia con riferimento alle caratteristiche delle modalità operative, delle strutture e delle dotazioni per l' erogazione dei servizi, sia delle forme di rendicontazione di cui al comma successivo.

3. Al fine di rendere operativa e concreta l' azione di coordinamento dell' Agenzia a livello di intero Ambito territoriale, e per evidenziare eventuali situazioni di varianza, così da consentire, ove necessario, l' assunzione di eventuali azioni perequative, ciascun gestore dei servizi a livello di sottoambito, si impegna ad attivare entro mesi dalla stipula della presente convenzione forme e modalità omogenee di rendicontazione, nei confronti dell' Agenzia, e, a richiesta, dei singoli comuni serviti, in particolare riguardanti:

- i parametri fisici dei servizi e di ciascun segmento di servizio;
- le azioni organizzative, gli interventi e gli investimenti progettati, avviati ed ultimati;
- l' esposizione trasparente dei costi relativi alla gestione del servizio e di ciascun segmento di servizio sia con strumenti contabili che extracontabili, che dovranno condurre comunque a valutazioni convergenti;
- l' integrazione dei data base e l' interleggibilità di sistemi cartografici informativi territoriali per il catasto georeferenziato delle dotazioni utilizzate, e della loro componentistica, ove su sede fissa, e per la localizzazione delle eventuali opere ed interventi eseguiti.

4. I dati e gli elementi conoscitivi di cui ai diversi punti del precedente c. 3 dovranno essere articolabili per servizio e segmento di servizio, a livello di singolo Comune e di sottoambito, come definito ai commi precedenti, e dovranno essere scorporati dagli analoghi dati riferiti a gestioni di altri servizi erogati a Comuni del sottoambito, ovvero da quelli relativi a servizi erogati a favore di Comuni appartenenti ad altri Ambiti, ovvero a servizi prestati in regime di mercato, che saranno da esporre, anche in forma più sintetica, in quanto incidenti sull' efficienza, l' efficacia e l' economicità dei servizi oggetto della presente convenzione.

5. Tali forme di rendicontazione saranno ratificate dal Tavolo di cui al comma 2, previa consultazione coi Comuni del sottoambito, ed integreranno automaticamente il Disciplinare Tecnico.

6. Le parti si danno inoltre atto che, a livello di ciascun sottoambito, l' Agenzia si avvarrà del contributo dei Comuni ad esso riferiti per il progressivo adeguamento della domanda di servizio, per l' aggiornamento dei parametri di qualità e per la loro quantificazione in funzione delle esigenze di servizio nei diversi contesti territoriali e della loro traduzione in termini tariffari e/o di costo del servizio, con ciò provvedendo alla periodica revisione ed all' aggiornamento dei documenti tecnici di cui all' art. 2. A tal fine l' Agenzia promuoverà forme periodiche di consultazione e di scambio di informazioni coi Comuni, e procederà alla costituzione di gruppi di lavoro con partecipazione dei referenti tecnici dei Comuni stessi, per l' approfondimento e la valutazione di temi di interesse generale o di problemi a valenza circoscritta a specifici contesti territoriali, o per l' elaborazione di strumenti di regolazione e disciplina dei servizi.

Art. 10-bis (Coordinamento con altre Agenzie)

1. [Le parti si danno atto che la Soc.eroga il servizio di gestione dei rifiuti urbani anche nei comuni di appartenenti all' ambito territoriale di e che tra le Agenzie interessate è in corso la predisposizione di intese per il perseguimento degli obiettivi di cui all' art. 14 c. 3 della LR 25/99].

CAPO II GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 11 (Principi generali di disciplina dei servizi)

1. Le disposizioni di cui al presente capo specificano le modalità, i criteri e le condizioni generali di prestazione dei servizi e forniscono gli elementi generali di disciplina dei rapporti bilaterali tra Agenzia, che opera a nome e per conto degli enti locali consorziati, dalla stessa rappresentati, e Gestore.

2. Dalla data di attivazione della convenzione il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei documenti di cui all'art. 2, e dell'attuazione di quanto previsto dagli strumenti pianificatori e regolamentari predisposti dall' Agenzia. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo.

3. Competono all'Agenzia i controlli relativi all' efficienza, all' efficacia, all' economicità, e alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di ogni connessa gestione, nonché la valutazione della coerenza tra pressione tariffaria e qualità-quantità dei servizi e delle prestazioni effettivamente svolti.

4. Il Gestore è tenuto a fornire all' Agenzia tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue competenze e dei suoi diritti, in rappresentanza degli Enti Locali soci dell' Agenzia stessa, nei termini specificati dalle successive norme e disposizioni [del presente capo].

Art. 12 (Competenze dell' Agenzia per l' organizzazione dei servizi)

1. Competono all' Agenzia le funzioni ad essa attribuite dalla LR 25/99 e dallo Statuto consortile e in particolare quelle relative a:

- definizione della domanda di servizio, sia in termini di attività gestionali ordinarie e connessi standard, che di investimenti e interventi, con formulazione delle relative priorità;
- regolazione dei servizi;
- pianificazione e programmazione a livello d' ambito territoriale, da concretizzare nel *Piano di prima attivazione* del servizio di gestione dei rifiuti urbani e nel *Piano d' ambito* per la compiuta attuazione del medesimo servizio;
- adozione e implementazione dei sistemi tariffari, fermo restando quanto esposto al precedente art. 7 c. 2.
- controllo delle gestioni, nei loro aspetti tecnico-amministrativi e quali-quantitativi, nonché per quanto afferente all' efficienza, all' efficacia e all' economicità;
- verifica della congruenza tra pressione tariffaria e servizi erogati dal gestore.

Art. 13 (Piano di Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani)

1. Il Gestore dichiara di essere edotto e consapevole dei contenuti, delle indicazioni e delle prescrizioni del "*Piano di prima attivazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani nell' ATO n. 4 di Modena*" predisposto dall' Agenzia.

2. Il Gestore prende atto che l'Agenzia ha organizzato la gestione integrata del servizio del ciclo dei rifiuti urbani avvalendosi anche dei seguenti gestori:

.....
.....
.....
.....

Art. 14 (Areale di riferimento e perimetro del servizio)

1. L' areale di riferimento per l' erogazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla presente convenzione è costituito dal territorio dei comuni di:

[elenco comuni].

2. L'erogazione dei servizi di spazzamento e di raccolta, in sede di primo impianto del servizio di cui alla presente convenzione, interviene all'interno dei perimetri definiti dal Disciplinare Tecnico.

3. Le eventuali modifiche dei perimetri di cui al c. 2 non comportano modifica della presente convenzione, restando il Gestore tenuto a organizzare il servizio in conformità alle disposizioni intervenute, ferme restando le eventuali ricadute a livello di fattori produttivi dei costi da recepire in sede di applicazione del sistema tariffario.

Art. 15 (Obblighi e responsabilità generali del Gestore)

1. Il Gestore, nell'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dovrà inoltre adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi.

2. Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative sulla gestione dei rifiuti, sulla tutela dall'inquinamento acustico, e sulla tutela delle acque dall'inquinamento.
3. Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
4. Il Gestore, coerentemente con i Piani annui delle attività e degli interventi, si impegna ad adeguare i mezzi d'opera, le dotazioni fisse e mobili, le strutture e infrastrutture ed ogni bene che utilizzi per l'erogazione del servizio, alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nel monte costi su cui basare la quantificazione del corrispettivo per il servizio stesso.
5. In relazione all'intervenuta confluenza nel sottoambito di propria pertinenza delle gestioni già svolte da..... con riferimento ai servizi di ne.. Comun.. di, il Gestore dichiara e accetta di subentrare, col consenso e l'eventuale verifica di congruità dell' Agenzia, nei contratti in essere relativi ad attività strumentali all'erogazione del servizio, stipulati dai gestori preesistenti.
6. Per erogare il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel sottoambito di propria pertinenza il Gestore è inoltre autorizzato all'acquisto di beni, servizi e prestazioni da soggetti terzi, ove ciò non comporti "cessione non autorizzata del servizio affidato".
7. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi, che non sia direttamente o indirettamente imputabile a colpa o dolo degli enti stessi.
8. Tutte le responsabilità e gli obblighi di cui al presente articolo, e alla presente convenzione, restano in capo al Gestore anche qualora sia stato autorizzato, o venga in futuro autorizzato, ad erogare i servizi attraverso soggetti terzi, riconducibili al "genus" delle Società Operative Territoriali di cui all' art. 14 c. 2-bis della LR 25/99 o ad altra forma comunque legittimata dall' Agenzia.

Art. 16 (Principi di gestione dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani)

1. Le parti si danno atto che il segmento di servizio afferente la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati si compone di:
 - a) organizzazione e collocazione su suolo pubblico delle strutture e dei contenitori per il conferimento delle diverse frazioni dei rifiuti, compreso, se del caso, la dotazione delle isole di base;
 - b) organizzazione ed effettuazione di raccolte domiciliari per il conferimento di determinate frazioni, ivi compresa, se prevista, la distribuzione degli appositi contenitori a perdere;
 - c) progettazione, realizzazione, allestimento e gestione delle stazioni ecologiche attrezzate per il conferimento differenziato dei rifiuti,
 - d) progettazione, realizzazione, allestimento e gestione delle eventuali stazioni di trasferimento dei rifiuti destinati a smaltimento e/o a recupero ovvero riciclaggio;
 - e) organizzazione e pianificazione operativa delle attività di asporto e trasporto dei rifiuti conferiti dagli utenti del servizio verso i siti di stoccaggio, di eventuale trattamento intermedio, di smaltimento definitivo o di recupero, ivi compreso il conferimento a terzi che gestiscano i relativi trattamenti di recupero e smaltimento;
 - f) organizzazione ed esecuzione delle attività di pulizia e sanificazione di contenitori, piazzole, strutture per la raccolta e dei mezzi d'opera per il trasporto;
 - g) manutenzione ordinaria, straordinaria e rinnovo delle attrezzature, dotazioni e strutture esistenti, nonché dei veicoli per il trasporto dei rifiuti;
 - h) adozione delle misure ed effettuazione degli investimenti per il potenziamento, la riorganizzazione e l'adeguamento dei servizi e delle attività di raccolta e trasporto come sopra descritte.
2. A tali attività il Gestore si impegna a dare corso avendo a riferimento le prescrizioni e gli obiettivi della Pianificazione provinciale e d'ambito, e perseguendo, per quanto di sua competenza:
 - l'ottimizzazione organizzativa e i massimi livelli di efficienza ed economicità;
 - il conseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione provinciale;
 - la minimizzazione degli effetti di disturbo nei confronti della mobilità, dell'esercizio delle funzioni urbane e del riposo notturno della cittadinanza.
3. Le modalità di erogazione dei servizi dovranno essere definite con riferimento agli obiettivi della pianificazione provinciale e d'ambito, garantendo gli standard e i livelli di qualità minimi indicati dal Disciplinare Tecnico e dovranno trovare attuazione nei Piani annuali delle attività e degli interventi, ai quali saranno commisurati i costi e i corrispettivi.

Art. 17 (Principi di gestione del servizio di spazzamento)

1. Le parti si danno atto che il segmento di servizio afferente allo spazzamento e al lavaggio delle strade piazze ed aree pubbliche si compone di:

- a) l'organizzazione e l'effettuazione programmata dello spazzamento e delle operazioni di pulizia e lavaggio, manuali e meccanizzate, di strade, piazze ed aree pubbliche, compresi portici e piste ciclabili, delle aree a verde pubblico e cimiteriali, nonché delle aree private aperte all'uso pubblico, se ed in quanto inserite nel Disciplinare Tecnico e/o nel Piano annuale delle attività e degli interventi, compresi l'asporto dei rifiuti immessi da utenti nei contenitori ivi appositamente predisposti, nonché la pulizia, la manutenzione e la sostituzione di detti contenitori, quando deteriorati;
- b) l'asporto dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- c) la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il rinnovo delle attrezzature, dotazioni e strutture esistenti, nonché dei veicoli per l'effettuazione di dette prestazioni;
- d) l'adozione delle misure e l'effettuazione degli investimenti per il potenziamento, la riorganizzazione e l'adeguamento dei servizi e delle attività di spazzamento come sopra descritte.

2. A tali attività il Gestore si impegna a dare corso avendo a riferimento le prescrizioni e gli obiettivi della Pianificazione provinciale e d'ambito, e perseguendo, per quanto di sua competenza:

- l'ottimizzazione organizzativa e i massimi livelli di efficienza, efficacia ed economicità;
- l'articolazione delle modalità di erogazione dei servizi in relazione alle esigenze stagionali;
- la massima igienicità delle operazioni effettuate, e la minimizzazione degli impatti indotti sulle attività e sulla popolazione esposte, con particolare riferimento al sollevamento di polvere, alla rumorosità dei mezzi d'opera e agli orari di effettuazione dei servizi;
- la prontezza di risposta alle esigenze di intervento straordinario non programmabili, in relazione all'esigenza di asporto di rifiuti abusivamente abbandonati lungo le strade ed aree pubbliche e lungo le rive di corsi d'acqua e canali, anche in seguito ad incidenti stradali.

3. Le modalità di erogazione dei servizi dovranno essere definite con riferimento agli obiettivi della pianificazione d'ambito, garantendo gli standard e il livelli di qualità minimi indicati dal Disciplinare Tecnico e dovranno trovare attuazione nei Piani annuali delle attività e degli interventi, ai quali saranno commisurati i costi e i corrispettivi.

Art. 18 (Operazioni di trattamento preliminare e avvio allo smaltimento e al recupero dei rifiuti urbani)

1. Le parti concordano sull'identificazione dell'"avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare" nelle seguenti attività ed operazioni:

- realizzazione e gestione di impianti e strutture per il pretrattamento e/o la selezione e/o il condizionamento dei rifiuti derivanti dal servizio di raccolta in vista della loro ammissibilità presso impianti di discarica, ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e relativi provvedimenti esecutivi o integrativi, o di recupero-valorizzazione di frazioni a tal fine selezionate;
- realizzazione e gestione di impianti di selezione, separazione, pretrattamento e condizionamento di rifiuti, in vista di un miglioramento delle opportunità di valorizzazione e/o riciclaggio;
- allestimento e gestione di siti di stoccaggio di detti rifiuti in attesa del loro conferimento al trattamento di riciclaggio recupero e valorizzazione, o allo smaltimento finale.

2. Le parti si danno atto che ad una più compiuta individuazione di tali attività e dei connessi interventi, alla luce della pianificazione provinciale e d'ambito, nonché della disciplina regionale e della sua evoluzione, provvederanno i documenti di cui all'art. 2, anche in sede di successive integrazioni.

Art. 19 (Disciplinare Tecnico)

1. Il Disciplinare Tecnico, che costituisce parte integrante della presente convenzione, ne integrerà a pieno titolo i contenuti a partire dal momento della sua approvazione.

2. Il Disciplinare Tecnico è un documento, impegnativo per il Gestore, che sulla base delle criticità focalizzate dalla pianificazione d'ambito, e della domanda di servizio definita di concerto con gli enti locali interessati relativamente a ciascun sotto-ambito, provvede a stabilire in dettaglio i principi di disciplina e le modalità di erogazione dei diversi segmenti costitutivi del servizio di gestione dei rifiuti nonché i relativi standard prestazionali, qualitativi e quantitativi, definendo tra l'altro:

- l'eventuale scansione temporale del loro conseguimento, gli indicatori di misura e le penalizzazioni in caso di mancato raggiungimento;
- le modalità di rendicontazione necessarie per l'espletamento delle attribuzioni dell'Agenzia;
- le modalità attraverso cui il Gestore può esprimersi preventivamente sui progetti di riorganizzazione urbana e/o viaria dei Comuni, per gli aspetti di proprio interesse.

3. Le parti si danno atto che nelle more della compiuta definizione del Disciplinare Tecnico, coi contenuti previsti dal presente articolo, potrà darsi corso alla definizione di un *Disciplinare Tecnico provvisorio*, in attesa di quello definitivo.

4. Il Gestore si impegna pertanto a partecipare ad un apposito Gruppo di Lavoro, per la redazione di detto Disciplinare Tecnico, che sarà costituito dall'Agenzia con partecipazione dei Gestori dell'intero ambito territoriale e di rappresentanti tecnici dei Comuni consorziati.

5. Nelle more della compiuta definizione e dell'approvazione del Disciplinare Tecnico definitivo, il Gestore è comunque tenuto:

a dare corso alle obbligazioni e prescrizioni immediatamente eseguibili contenute nell'articolato della presente convenzione e del Disciplinare Tecnico, anche se definito quale *Disciplinare Tecnico provvisorio* di cui al c. 3; a rispettare gli standard, i livelli prestazionali e le condizioni di erogazione del servizio garantiti da precedenti contratti in essere col medesimo Gestore - o con altro soggetto imprenditoriale in precedenza affidatario del servizio o di suoi segmenti, - ovvero da ciascun Comune già titolare, fino al subentro del Gestore, di gestioni superate.

Art. 20 (Piano annuale delle attività e degli interventi)

1. Il Piano annuale delle attività e degli interventi è un documento tecnico finanziario attuativo del Disciplinare Tecnico, a contenuto eminentemente operativo. Esso articola, per ciascun anno e per ciascun comune, ovvero gruppo omogeneo di comuni, gli interventi, gli investimenti e le attività da attuarsi e realizzarsi conformemente alla pianificazione d'ambito, nonché gli obiettivi, gli adempimenti e i costi connessi alla gestione del servizio, definendo indicatori, standard, quantità previsionali, da confrontare, dopo il primo anno, con gli analoghi elementi rilevati a consuntivo.

2. Il Piano annuale delle attività e degli interventi evidenzia:

- gli scostamenti qualitativi quantitativi e finanziari rilevati rispetto agli obiettivi e ai dati previsionali per l' anno precedente;
- lo stato di attuazione del Piano d'Ambito e il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali e degli standard di servizio;
- i dati tecnici ed economico finanziari caratteristici delle gestioni operate nell'anno precedente, a confronto con quelli previsti per l'esercizio di competenza;
- gli elementi per il calcolo della tariffa ex DPR 158/99, che dovranno essere determinati anche in assenza dell'applicazione del sistema tariffario da parte dei Comuni, *al fine di consentire le necessarie valutazioni e analisi di scenario, anche ai fini della predisposizione del Piano d' Ambito per la compiuta attuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all' art. 17 della LR 25/99.*

3. Il piano annuale è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell' Agenzia dopo concertazione col Gestore e coi Comuni del sottoambito.

CAPO III TRASFERIMENTO DI OPERE, IMPIANTI, PASSIVITÀ E PERSONALE

Art. 21 (Consegna delle opere, impianti, beni attrezzature e materiali)

1. Il Gestore dà atto di disporre, fin da epoca antecedente all'affidamento del servizio di cui alla presente convenzione, di quota parte dei beni delle attrezzature e delle strutture funzionali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel sottoambito, in corrispondenza delle gestioni già precedentemente esercitate, il cui Inventario, sottoscritto da entrambe le Parti, è acquisito agli atti dell'Agenzia.

2. Il completamento dell' inventario interverrà nei tempi stabiliti dall' art. 6, e in esso sarà specificato lo stato di adeguamento delle dotazioni acquisite in disponibilità da terzi alle normative tecniche di settore, che verrà perseguito nei tempi e nei modi specificati dalla strumentazione pianificatoria.

3. Il censimento definitivo sarà successivamente recepito agli atti dell'Agenzia e assumerà valore di consistenza per tutti gli effetti di legge, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui i beni stessi si troveranno al momento dell' inventariazione o si trovavano, in quanto già nella disponibilità del gestore, all' atto della sottoscrizione della presente convenzione.

4. Il Gestore dichiara altresì che nell' arco temporale intercorrente tra l' approvazione del Piano di prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti e la sottoscrizione della presente convenzione ha preso cognizione dei luoghi e di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio.

5. Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti le eventuali provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento del servizio, in quanto funzionali ai propri moduli operativi, a valore concordato o, in difetto di accordo, quello risultante da apposita perizia.

6. Il Gestore corrisponderà il valore di tali beni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione.

7. Le opere attinenti al servizio eventualmente realizzate direttamente dagli Enti Locali, quali le stazioni ecologiche attrezzate, previa convenzione con il Gestore, verranno affidate al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite in uno specifico accordo.

Art. 22 (Eventuali passività pregresse ed altre condizioni finanziarie)

1. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi oggetto della presente convenzione, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, che non sono compresi nella disposizione di cui all'articolo precedente, sono trasferiti al Gestore, previo accordo col medesimo relativamente alla stima e all'entità degli oneri da corrispondere, sollevando in tal modo gli Enti Locali dal pagamento degli stessi. Tali passività verranno indicate in apposito elenco sottoscritto da ambo le Parti da porre agli atti dell'Agenzia.

2. Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che riservi ad un eventuale altro gestore individuato dall'Agenzia, la facoltà di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o cessazione della Convenzione.

Art. 23 (Assunzione di personale)

1. Per il trasferimento del personale già impiegato nell' erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle gestioni fatte confluire, le parti si danno atto che:

- il Gestore si impegna ad assumere il personale individuato nominativamente, con indicazione delle relative attribuzioni, nell'elenco nominativo da porre agli atti dell' Agenzia entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- il Gestore è tenuto ad assumere solo ed esclusivamente il personale la cui funzione prevalente, antecedentemente alla stipula della presente convenzione, è riconducibile ad attività legate al Servizio Gestione Rifiuti.

2. Al trasferimento di personale si applica l'art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni nonché quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 25 della L.R. n. 1/2003.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TARIFFAZIONE

Art. 24 (Modalità di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani)

1. Il reperimento delle risorse finanziarie per la copertura dei costi di erogazione del Servizio Gestione Rifiuti e di realizzazione dei connessi interventi in conto investimenti interviene attraverso:

- il gettito del sistema tariffario o gli importi corrisposti dai singoli Comuni che mantengono il regime tributario;
- i contributi a cofinanziamento erogati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o dai Consorzi obbligatori e non;
- i cofinanziamenti da parte di privati;
- il finanziamento diretto di interventi di proprio specifico interesse da parte degli enti locali dell' Agenzia;
- qualunque altra forma di finanziamento eventualmente deliberata dall' Agenzia.

Art. 25 (Tariffa del servizio e contribuzione ai costi di funzionamento dell' Agenzia)

1. Per quanto attiene alla tariffa si fa rimando a quanto statuito all' art. 7 della presente convenzione.

2. Le parti si danno atto che l' Agenzia provvederà a proporre le necessarie integrazioni della presente convenzione in materia tariffaria una volta che sia immessa nella pienezza delle funzioni di cui all' art. 18 della LR 25/99, ovvero quando la Regione Emilia Romagna abbia fornito ulteriori elementi di disciplina per l' esercizio delle funzioni e delle competenze dell' Agenzia fin tanto che in tutti i comuni dell' Ambito o di ciascun sottoambito non sia obbligatoria l' applicazione della tariffa di cui al DPR 158/99 e successive modifiche e integrazioni.

3. Le parti si danno atto che, a partire dal 1° gennaio 2005, la contribuzione a parziale copertura dei costi di funzionamento dell' Agenzia, di cui all' art. 8 c. 1 della LR 25/99, per la quota corrispondente alle spese per le attività e funzioni concernenti l' organizzazione, la pianificazione, la regolazione ed il controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani fa parte integrante del monte costi costitutivi del gettito relativo alla parte fissa della Tariffa di cui al DPR 158/99.

4. Le parti si danno atto altresì che, a partire dal 1° gennaio 2005, indipendentemente dall' intervenuta applicazione del regime tariffario di cui al DPR 158/99 da parte dei Comuni del sottoambito, il contributo di cui al c. 3 costituisce comunque onere del Gestore.

5. La quantificazione del contributo di cui al c. 3 interverrà secondo i criteri stabiliti dal medesimo art. 8 c. 1 della legge regionale, e sarà oggetto di separato accordo con ciascun Gestore, dopo discussione e intesa nella sede del Tavolo di coordinamento dei Gestori.

6. La devoluzione di detto contributo da parte del Gestore interverrà direttamente a favore dell' Agenzia ovvero dei singoli Comuni, per essere poi trasferito all' Agenzia, secondo le determinazioni in tal senso da assumersi ad opera dell' Assemblée consorziale.

7. In caso di mancato raggiungimento dell' intesa di cui al c. 5, alla determinazione del contributo dovuto da ciascun Gestore provvederà direttamente l' Agenzia, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

8. Sussistendo le condizioni di cui al comma 2, l' Agenzia provvede annualmente o periodicamente alla revisione ed all'aggiornamento della tariffa. A tal fine acquisisce dai Gestori, nei modi e nei tempi stabiliti dal Disciplinare Tecnico e dagli altri documenti tecnici di cui all'art. 2, gli elementi di conoscenza necessari.

9. Le parti si danno atto che attraverso il meccanismo delle revisioni tariffarie l' Agenzia perseguirà criteri di perequazione e di progressiva omogeneizzazione della pressione tariffaria, sul territorio dell' Ambito, tenuto conto delle condizioni di erogazione del servizio e delle specificità dei diversi contesti.

Art. 26 (Varianti al programma degli interventi di cui al Piano di Prima Attivazione)

1. L' Agenzia si riserva il diritto di variare il programma degli interventi di cui al Piano di Prima Attivazione per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l' Agenzia comunicherà al Gestore la proposta di variante, concordando con esso con le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L' Agenzia concorda con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

2. Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si ricorrerà al collegio arbitrale di cui al successivo art. 36.
3. Il Gestore ha il diritto di apportare varianti ai moduli organizzativi per l' erogazione del servizio, purché ciò non infici il raggiungimento degli standard fissati dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi, senza che ciò comporti giustificazione per eventuali richieste di variazione tariffaria.
4. Anche il Gestore può presentare all' Agenzia domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
5. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Agenzia, la quale si riserva di concertare la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al collegio arbitrale di cui all'art. 36.
7. Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione della tariffa. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l'Agenzia è tenuta a pronunciarsi entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte della Agenzia equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per sei mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte della Agenzia .
8. Nel caso in cui la Agenzia accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto indicato al precedente comma 2.

CAPO V - CONTROLLO

Art. 27 (Controllo da parte dell'Agenzia)

1. L'Agenzia, per conto dei Comuni soci, controlla il servizio e le attività del gestore al fine di:
 - verificare e monitorare la conformità delle azioni svolte, il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio rispetto a quanto previsto dalla Pianificazione provinciale e d' Ambito, nonché nei documenti di cui all'art. 2;
 - valutare e monitorare l'andamento economico-finanziario della gestione;
 - assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche nel caso in cui sia stata deliberata dai singoli Comuni, in quanto garante nei confronti della cittadinanza dell'equità della pressione tariffaria in relazione alla qualità e al volume dei servizi erogati.
2. Per la realizzazione di quanto sopra, il Gestore si obbliga:
 - a fornire gli elementi di rendicontazione richiesti dall'Agenzia nei tempi, nei modi e nei formati previsti dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi;
 - a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di soggetti abilitati.
3. Per permettere l'applicazione del sistema tariffario, anche relativamente ad alcune parti del sottoambito di propria pertinenza, il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.
4. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni concordate in sede di Tavolo di Coordinamento dei Gestori, prescrizioni che il Gestore con la sottoscrizione del presente atto si impegna ad accettare integralmente.
5. Il Gestore consente l'effettuazione, alla Agenzia, alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive opportuni o necessari per il perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati con preavviso scritto di almeno 10 gg. salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza.
6. Per agevolare l' esercizio dei controlli ed il confronto tra le gestioni e i moduli organizzativi, i Gestori operanti nell' ATO n. 4 si impegnano a concordare le modalità di omogeneizzazione delle proprie contabilità analitiche industriali e dei propri centri di costo attraverso il Tavolo di Coordinamento dei Gestori.

Art. 28 (Comunicazione dati sul servizio)

1. Il Gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del piano di investimenti nei tempi e con le modalità richieste dall'Agenzia stessa, anche la fine di consentire all'Osservatorio regionale sui servizi idrici e gestione rifiuti urbani istituito ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 23 comma 2 della L. R. 1/2003, l'accesso ai dati per lo svolgimento delle proprie funzioni.
2. I dati tecnici, economici e gestionali verranno resi disponibili anche in forma disaggregata per Comune e singolo segmento di servizio prestato, scorporando tutto ciò che non attiene al Servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed esponendo anche i dati di costo del servizio di smaltimento, che sebbene escluso dalla definizione regionale di servizio di gestione

dei rifiuti urbani, concorre tuttavia alla determinazione del monte costi per la quantificazione del gettito tariffario. Per le elaborazioni tariffarie, il Gestore è altresì tenuto a fornire i dati disaggregati anche per singola fase del servizio.

3. Il Gestore è tenuto inoltre a inviare d'ufficio all'Agenzia copia di tutti i dati, le informazioni, i questionari e le rendicontazioni riguardanti il servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche di natura statistica, fornite a Ministeri, Regione, e ad altri Enti e Istituti di ricerca, anche senza che l'Agenzia ne faccia espressa richiesta.

4. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia applicherà le penalizzazioni previste nell'art. ... della presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui all'art. ..., nell'ipotesi di reiterate inadempienze gravi.

5. Tutti i dati e le informazioni devono essere resi disponibili all'Agenzia su supporto informatico in modo da poter essere immediatamente trasposto nei data base e nel sistema informativo gestito dall'Agenzia.

6. L'Agenzia si adopererà al fine di divenire collettore dei dati relativi al servizio oggetto della presente convenzione verso tutti i soggetti interessati, al fine di concentrare le richieste ed agevolare il lavoro del Gestore.

CAPO VI (REGIME FISCALE)

Art. 29 (Imposte, tasse, canoni)

1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni.

CAPO VII (ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE)

Art. 30 (Divieto di subconcessione)

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere anche parzialmente il servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.

2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture, tale prescrizione applicandosi anche nell'eventuale ipotesi di gestione del servizio a mezzo di Società Operative Territoriali.

Art. 31 (Restituzione delle opere, dei beni, delle strutture e delle infrastrutture)

1. Alla scadenza della presente convenzione, o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 12, tutte le opere, i beni e le attrezzature affidate inizialmente al Gestore dai Comuni per tramite dell'Agenzia o direttamente, e quelle successivamente realizzate a spese della Agenzia o dagli Enti locali e parimenti affidate in uso al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia e/o ai Comuni titolari in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, fatti salvi i preesistenti affidamenti e concessioni che a quella data mantenessero validità ai sensi della normativa vigente.

2. Salvo che non si tratti di beni in proprietà del Gestore, le installazioni, opere e impianti finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti devolute all'Agenzia o per essa ai singoli comuni consorziati, fermo restando che in tale ipotesi sarà dovuta a favore del Gestore la corresponsione del loro valore residuo calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

3. Il pagamento dei beni di cui al c. 2 avrà luogo entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento, o comunque di cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore.

4. L'Agenzia prevederà in ogni caso l'obbligo per il nuovo Gestore di provvedere al pagamento, entro tre mesi dall'affidamento del servizio, del valore dei beni funzionali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di proprietà del Gestore contraente della presente convenzione, e, per la quota non ammortizzata, di quelli in sua disponibilità ma rimasti in proprietà degli Enti locali. Sarà cura dell'Agenzia ottenere idonee garanzie per l'ottenimento del pagamento ed il rispetto dei tempi del medesimo.

CAPO VIII (GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO)

Art. 32 (Cauzione e copertura assicurativa)

1. Si dà atto che il Gestore ha costituito un deposito cauzionale di € _____ mediante fideiussione prestata da Istituto autorizzato con modalità "a prima richiesta" per un importo indicativamente pari al 5‰ (cinque per mille) dei ricavi annui di esercizio previsti con le modalità e alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche. Tale percentuale non potrà essere inferiore alla media delle garanzie analoghe già in essere a favore di Comuni dell'Ambito, rivalutata sull'intero Ambito.

2. Da detta cauzione la Agenzia potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti con il presente atto e previste nella presente Convenzione e nel Disciplinare tecnico.

3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta della Agenzia pena la risoluzione della Convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.
4. Il Gestore è autorizzato ad ottenere lo svincolo delle polizze fidejussorie eventualmente prestate a favore dei Comuni a garanzia dei servizi oggetto della presente convenzione.
5. Le parti danno atto che il Gestore dispone di adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti da danni causati a terzi, ai Comuni soci e all' Agenzia in relazione alla prestazione dei servizi già erogati, e dei beni, attrezzature, opere e impianti già in propria disponibilità, che si impegna ad integrare in conformità alla riconfigurazione del servizio ai sensi della presente convenzione e al nuovo compendio di opere e impianti entrato nella propria disponibilità, nel termine di giorni 30 dalla sottoscrizione della convenzione stessa.
6. Il Gestore dichiara che la copertura assicurativa in propria disponibilità all' atto della sottoscrizione della presente convenzione è costituita da..... per un importo di

Art. 33 (Penalizzazioni)

1. Al Gestore saranno applicate penalizzazioni:
 - a) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti, senza adeguate giustificazioni e motivazioni;
 - b) in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di prodotto e di servizi senza adeguate giustificazioni e motivazioni;
 - c) in caso di mancata comunicazione dei dati tecnici ed economico finanziari alle scadenze e nei formati previsti dal Disciplinare Tecnico e dal Piano Annuale delle Attività e degli Interventi;
 - d) In caso di inerzia nei confronti di segnalazioni operate dall' Agenzia circa carenze e disfunzioni nelle modalità di erogazione dei servizi, decorso inutilmente anche il termine fissato con apposita diffida, notificata dopo lo spirare del termine per adempiere fissato dalla prima segnalazione.
2. Le penalizzazioni applicabili con riferimento a ciascuna area ed a ciascun fattore di qualità sono contenute nel Disciplinare Tecnico.

Art. 34 (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria)

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, senza che ricorrano riconosciute circostanze eccezionali, l' Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. L'Agenzia potrà sostituire il Gestore anche nell'ipotesi di variante al programma degli investimenti cui all'art. 26 per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati, cui il Gestore non dia seguito per sua esclusiva responsabilità
3. Ove il Gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi, senza giustificato motivo, l'Agenzia di Ambito ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari, nei termini previsti dalla messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al Gestore senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria.
4. La sostituzione del Gestore nei casi previsti dai commi che precedono, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale la Agenzia contesterà al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Art. 35 (Elezione di domicilio)

1. Il Gestore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, sita in_____
2. Nel caso non lo faccia, tutte le notificazioni allo stesso indirizzate saranno valide quando vengono fatte al Segretario del Comune di_____

Art. 36 (Clausola compromissoria)

1. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione - saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.
2. Il giudizio del Collegio Arbitrale sarà rituale e secondo diritto, dando applicazione alla procedura stabilita dagli artt. 806 e segg. c.p.c.

CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 (Disciplinare Tecnico provvisorio)

1. In sede di prima immissione del Gestore nella gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi del Piano di prima attivazione, l' Agenzia può riconoscere valore e funzione di Disciplinare Tecnico provvisorio ad atti contrattuali di analoga valenza sottoscritti prima dell' affidamento da Comuni o gruppi di Comuni del sottoambito, prorogandone la validità fino all' adozione del Disciplinare Tecnico definitivo, ed estendendone l' efficacia anche alle gestioni confluite.

Art. 38 (Carta del Servizio)

1. Le parti si danno atto che ai sensi dell' art. 23 della LR 25/99 l' Agenzia deve elaborare, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti, gli schemi di riferimento delle Carte di servizio pubblico relative ai Servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani, con indicazione degli standard dei singoli servizi, nonché dei diritti e degli obblighi degli utenti, da redigersi in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11, comma 2 della legge 30 luglio 1999, n. 286, nonché agli indirizzi emanati dall' Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani.

2. Nelle more di tale adempimento, da perfezionarsi entro il corrente anno 2004, col concorso dei Gestori affidatari dei servizi nei sottoambiti individuati dal Piano di Prima attivazione e del Comitato Consultivo degli Utenti, trova provvisoria applicazione la Carta dei Servizi assunta dai singoli Gestori.

3. Le parti concordano sull' opportunità di dare corso a periodiche verifiche della Carta stessa e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.

4. Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l' Agenzia d'ambito ed il Gestore.

Art. 39 (Regolamenti di servizio)

1. Le parti, dato atto che gli indirizzi regionali assegnano all' Agenzia la potestà regolamentare in materia di disciplina, tra l' altro, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, concordano sulla necessità che tale atto di regolazione conduca all' omogeneizzazione dei criteri di gestione del servizio a livello di intero ambito territoriale.

2. Il Gestore affidatario del Servizio per il sottoambito si impegna pertanto a partecipare ad un apposito Gruppo di Lavoro che sarà costituito dall' Agenzia con partecipazione dei Gestori dell' intero ambito territoriale e di rappresentanti tecnici dei Comuni consorziati.

3. Nelle more dell' approvazione di detto schema di Regolamento, cui l' Agenzia si impegna a dare corso entro il 31 dicembre 2004, continuano a trovare provvisoria applicazione i regolamenti assunti dai singoli Enti Locali, salvo che non contrastino coi principi e le disposizioni della Pianificazione provinciale e d' Ambito, o coi contenuti della presente convenzione, del Disciplinare Tecnico Gestori, e coi provvedimenti a contenuto normativo e regolamentare emanati dall' Agenzia.

4. Eccezioni relative alla mancata rispondenza dei Regolamenti comunali, fin tanto vigenti, agli atti di disciplina di cui al precedente comma 2 potranno essere sollevati sia dal Gestore che da utenti o gruppi di utenti, anche per tramite del Comitato consultivo degli Utenti.

5. Su dette eccezioni l' Agenzia si pronuncerà con atto del Consiglio di Amministrazione, e quando ne condivida il tenore, dichiarerà decadute, o comunque disapplicabili, le contestate norme.